



acqua

Acea Ato5 SpA

ANTICIPATA A MEZZO FAX
Comunicazione fax ai sensi dell'art. 43
Del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 45 del
D. Lgs. 82/2005

ACEA AT05 S.p.A. - FR
MDN0125452

PROT.N.: 0021512/2011
DEL: 08/06/2011 10.48.12
Orig.: 0 (0=Usc./i=Entr.)

Al Presidente dell'A.A.T.O.5
Piazza Gramsci, 13
03100 Frosinone
Fax nr. 0775/858157
c.a.: On. A. Iannarilli

**A UniCredit
Corporate & Investment Banking**
Unità Multinational Centro Sud
Via Marco Minghetti, 10
00186 Roma
Fax nr. 06/67070404

A UniCredit Banca di Roma S.p.A.
Via Ponte della Fontana
03100 Frosinone
Fax nr. 0775/1882150

Alla S.T.O. dell'AT05
Via Firenze, nr. 53
03100 Frosinone
Fax nr. 0775/835464
c.a.: Ing. M. Pilozzi
Dott. E. Vivoli

**A tutti i Sindaci dei Comuni
della Provincia di Frosinone**
Loro sedi

E, p.c.

**Alla Regione Lazio
Presidente della Giunta
Regionale**
Via C. Colombo, 212
00142 Roma
Fax nr. 06/51685430
c.a.: On. R. Polverini

Sm



Al Prefetto di Frosinone

P.zza della Libertà, 14
03100 Frosinone
Fax nr. 0775/218466

**Alla Procura Regionale della Corte
dei Conti**

V.le G. Mazzini, 105
00195 Roma
Fax nr. 06/38763477

Alla Co.N.Vi.R.I.

Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma
Fax nr. 06/57225290
c.a.: Prof. Ing. R. Passino

**Alla Regione Lazio
Assessorato Ambiente e
Sviluppo Sostenibile**

Viale del Tintoretto, n. 432
00142 Roma
Fax nr. 06/510779263
c.a.: Dott. M. Mattei

Al Garante regionale del S.I.I.

Viale del Tintoretto, n. 432
00142 Roma
Fax nr. 06/510779238
c.a.: Avv. R. Di Stefano

Oggetto: escussione cauzione definitiva - riscontro Vs. nota prot. AT/1449 del 1.06.2011 - diffida.

Con la presente si riscontra la Vs. nota in oggetto - con la quale l'intestata Autorità d'Ambito, sulla base del falso presupposto dell'inadempimento dello scrivente Gestore rispetto al pagamento dei canoni di concessione per un ammontare complessivo pari ad € 21.360.720,44 - ha richiesto a UniCredit Corporate & Investment Banking l'escussione della cauzione prestata da Acea Ato 5 S.p.A. mediante "l'immediato pagamento della somma di € 2.843.622,02 pari all'importo della garanzia prestata, a parziale recupero dei canoni di concessione ad



oggi non pagati" nonché il reintegro, automatico ed immediato della predetta cauzione.

L'escussione della cauzione disposta con la nota in oggetto costituisce un atto gravissimo prim'ancora che assolutamente illegittimo – e suscettibile di rilevare addirittura sotto il profilo penalistico – rispetto al quale la scrivente Società si vede costretta a diffidare: l'intestata Autorità d'Ambito a ritirare e/o annullare e/o revocare la predetta richiesta, Unicredit dal procedere nei termini richiesti dall'intestata Autorità; tutti gli altri soggetti e/o Enti e/o Autorità in indirizzo a voler adottare ogni provvedimento e/o atto e/o iniziativa, anche di dissociazione rispetto a quanto posto in essere dall'intestata Autorità d'Ambito, volta a scongiurare una situazione che finirebbe per compromettere irrimediabilmente la situazione finanziaria della Società con tutte le ricadute del caso sulla stessa continuità aziendale e del servizio pubblico dalla stessa svolto.

L'atto in commento appare oltreché illegittimo e addirittura illecito in sé, ancora più grave ed incomprensibile -se non nel contesto di una azione continuativa e premeditata contro la scrivente Società- se la si inquadra nell'ambito dell'attuale stato dei rapporti tra Ente d'Ambito e Gestore.

In primo luogo è doveroso evidenziare che è falso il presupposto su cui si fonda la richiesta escussione della cauzione, atteso che allo stato degli atti non esiste alcun inadempimento di Acea Ato 5 S.p.A. in ordine al mancato pagamento dei canoni di concessione.

Come più volte rappresentato all'Autorità d'Ambito – nei suoi diversi organi, ivi inclusa la Conferenza dei Sindaci – e ai vari soggetti in indirizzo, l'Autorità d'Ambito:

- ha annullato le tariffe relative agli anni 2006-2009 senza aver ancora provveduto alla relativa ri-determinazione (nonostante sia abbondantemente scaduto il termine perentorio dalla medesima fissato al 31 marzo 2010);
- non ha ancora provveduto alla determinazione definitiva della tariffa 2010;
- non ha ancora provveduto alla determinazione della tariffa 2011.

Orbene, atteso che – come certamente noto – il canone di concessione rientra nell'ambito della tariffa, la mancata determinazione delle predette tariffe da parte dell'Autorità d'Ambito **rende assolutamente incerto sia l'an che il quantum del canone medesimo che, pertanto, non potrà essere corrisposto dallo scrivente Gestore fino a quando l'Autorità d'Ambito non procederà alle determinazioni di competenza approvando tariffe che assicurino la copertura dei costi operativi in linea con le vigenti disposizioni di legge e del metodo normalizzato.**

Del resto non sfugge certamente che lo scrivente Gestore – dopo aver lungamente sollecitato la determinazione delle predette tariffe, a fronte della perdurante inerzia dell'Autorità d'Ambito nell'adozione degli atti di competenza – ha formalmente diffidato l'Ente d'Ambito (in tutti i suoi organi) e i Sindaci della Provincia di Frosinone, addirittura in data 21/12/2010, a procedere alle predette determinazioni anche nella espressa prospettiva di consentire al Gestore di



procedere al pagamento degli oneri concessori nonché agli eventuali rimborsi a favore degli utenti.

Addirittura, visto il fallimento delle suddette iniziative, Acea Ato 5 S.p.A. si è vista costretta a proporre ricorso al TAR Lazio sez. Latina – che a seguito dell'udienza del 26 maggio u.s. – a breve si pronuncerà sulla richiesta di ordinare all'Ente d'Ambito la determinazione delle tariffe 2006-2011 ovvero di procedere alla nomina di un commissario *ad acta*.

In questo contesto, e tanto più nelle more di una pronuncia del TAR, l'atto in commento appare assolutamente incomprensibile e privo di qualsivoglia fondamento di legittimità.

Del resto, l'assoluta inerzia dell'Ente d'Ambito nel compimento dei propri atti di regolazione obbligatori è certificata sia dalla Regione Lazio che dagli stessi Sindaci della Provincia di Frosinone:

- da un lato, la Regione Lazio, con propria nota prot. n. 373 del 14/02/2011, ha espressamente minacciato il commissariamento dell'Ente d'Ambito in caso di perdurante inerzia del medesimo nell'approvazione del Piano d'Ambito e nelle conseguenti determinazioni tariffarie;
- dall'altro lato, ben 29 Sindaci dei Comuni appartenenti all'ATO 5 – in un documento sottoscritto e allegato al verbale della Conferenza dei Sindaci del 10.01.2011 – hanno denunciato e proposto un'azione di responsabilità nei confronti del Presidente della Provincia e dell'AATO per gli inadempimenti dallo stesso perpetrati nelle determinazioni tariffarie in argomento.

Per altro verso, l'attuale situazione è tanto più grave tanto più si consideri che la stessa Segreteria Tecnica Operativa ha formulato delle proposte tariffarie (relative agli anni 2006-2011) che tuttavia non sono mai state portate all'attenzione della Conferenza dei Sindaci per le relative deliberazioni di competenza.

A quanto sopra evidenziato occorre aggiungere un ulteriore elemento di valutazione che non può che confermare l'assoluta illegittimità (se non addirittura illiceità) dell'atto in oggetto che è stato adottato in palese spregio di una precisa deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 5.

Ricordiamo -infatti- che con la deliberazione n. 3 del 24.01.2011, i Sindaci dell'ATO **respinsero** la proposta del Presidente di dare mandato al medesimo affinché lo stesso:

- procedesse all'escussione della cauzione per il mancato pagamento degli oneri concessori;
- avviasse il procedimento di risoluzione della Convenzione di Gestione del sii oltre all'azione di risarcimento danni nei confronti del Gestore;
- esperisse l'azione per l'annullamento dell'atto transattivo del 2007.

Viceversa nella predetta seduta, la Conferenza dei Sindaci decise di acquisire pareri tecnici di professionisti che avrebbero dovuto:

- elaborare una proposta tariffaria per il 2011 nonché una proposta di revisione del Piano d'Ambito;

5/11/11



- formulare un parere-legale che verificasse le legittimità delle iniziative volute e proposte dal Presidente (tra le quali appunto l'escussione della cauzione) e ne accertasse la sussistenza dei presupposti di legge.

Quanto sopra nella prospettiva di consentire ai Sindaci di deliberare in modo consapevole anche in funzione dei possibili rischi connessi allo svolgimento delle predette iniziative nei confronti del Gestore.

Appare evidente che l'atto in commento non poteva dunque essere adottato unilateralmente dal Presidente dell'Autorità d'Ambito e dal Dirigente Responsabile della STO -ma solo dalla stessa Conferenza dei Sindaci.

Quanto sopra, del resto, corrisponde all'assetto dei poteri e delle funzioni dell'Autorità d'Ambito -che demanda alla sola Conferenza dei Sindaci la formazione della volontà dell'Ente- e prim'ancora ad un preciso deliberato della stessa.

Così operando il Presidente dell'Autorità d'Ambito e il Dirigente Responsabile della STO hanno ritenuto di procedere proprio all'opposto di quanto espressamente deliberato dalla stessa Conferenza dei Sindaci (che, come detto, aveva respinto **proprio** la proposta del Presidente di dare mandato al medesimo affinché lo stesso Presidente procedesse all'escussione della cauzione per il mancato pagamento degli oneri concessori).

Per altro verso è solo il caso di aggiungere che, in attuazione del deliberato della Conferenza dei Sindaci del 24 gennaio 2011, solo in data 5 maggio 2011 (ovvero dopo ben 4 mesi dal mandato ricevuto dalla Conferenza dei Sindaci), il Presidente ha provveduto a nominare i legali che dovranno compiere le verifiche richieste dalla Conferenza dei Sindaci dell'AATO 5, assegnando loro ben 60 giorni per la formulazione del parere richiesto.

Sul punto è davvero singolare che nella nota in oggetto, si pretenderebbe di giustificare l'escussione della cauzione sulla base del deliberato della stessa Conferenza dei Sindaci (addirittura dell'8 aprile 2010) e sul parere della Consulta dei Sindaci (del 4 giugno 2010).

Davvero non si comprendono le ragioni dell'urgenza di un atto così grave - nei confronti di una Società già **pesantemente** esposta sul piano finanziario, come del resto ben noto al Presidente dell'Ente d'Ambito - specie nelle more della sentenza del TAR Latina e considerata la natura dell'atto stesso che mette in pericolo la sopravvivenza stessa della Società e la continuità del servizio pubblico da essa svolto.

Alla stregua di quanto sopra sinteticamente rappresentato l'atto in commento è irrimediabilmente illegittimo (se non addirittura illecito) atteso che lo stesso è viziato per una pluralità di profili che vanno dall'incompetenza assoluta, all'eccesso di potere, alla violazione di legge, alla mancanza dei presupposti (di fatto e di diritto).

Per quanto sopra esposto si diffida:

- l'Autorità d'Ambito (in tutti i suoi organi, ivi inclusa la Conferenza dei Sindaci e la Consulta) a procedere in via di assoluta urgenza all'annullamento e/o revoca dell'atto in oggetto;
- UniCredit Corporate & Investment Banking dal dare corso alla richiesta in commento in quanto illegittima, oltre che evidentemente abusiva e comunque contraria ai principi di correttezza e buona fede;



- i Sindaci della Provincia di Frosinone (anche individualmente) a porre in essere tutti gli atti formali per il ripristino della legalità violata.

Fermo restando quanto sopra si invitano tutti i soggetti, Enti, Amministrazioni in indirizzo (ciascuno per quanto di propria competenza) a voler adottare ogni provvedimento e/o atto e/o iniziativa, anche di dissociazione rispetto a quanto posto in essere dall'intestata Autorità d'Ambito (nelle persone del Presidente e del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnica Operativa), volta a scongiurare una situazione che finirebbe per compromettere irrimediabilmente la situazione finanziaria della Società con tutte le ricadute del caso sulla stessa continuità aziendale e sulla prosecuzione del servizio pubblico dalla stessa svolto.

Resta inteso, altresì, che la Società tutelerà i propri diritti in tutte le opportune sedi civili, amministrative e finanche penali, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

L'Amministratore Delegato
(Stefano Magini)